COMUNE DI DISO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29/01/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETA' "IN HOUSE PROVIDING" DENOMINATA "TERRA D'OTRANTO SPA" PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DELL'A.R.O. 7/LE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 18:14, SALA DELLE ADUNANZE, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CARROZZO ANTONELLA	SI
COLUCCIA SALVATORE	SI
ARSENI MARIA RITA	SI
MINONNE LUIGI	SI
LETIZIA GIANDOMENICO	SI
CORVAGLIA FILIPPO GIACOMO	SI
COPPOLA FERNANDO ANTONIO	SI
FACHECHI GIAMPIERO	SI
CERFEDA MARIA CRISTINA	SI
GRECO GIUSEPPE	--
MINONNE MICHELE	SI
BORTONE ANTONIO	SI
NUZZO VITALE	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GUBELLO SERENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. CARROZZO ANTONELLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Spiega che la legge regionale del 2012 prevede che il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti sia di competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ARO). Nel 2013 è stato costituito l'ARO 7, al quale si è aggiunto il Comune di Maglie, oggi composto da 22 comuni. La legge regionale prevede che la gestione di questo servizio possa avvenire attraverso la costituzione di una società in house oppure attraverso l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore del servizio o attraverso l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

Nell'agosto 2018 è scaduto il contratto con il gestore Lombardi, successivamente Ercav, il quale attualmente è in amministrazione giudiziaria. La Regione, a quel punto, ha proceduto a commissariare l'ARO per procedere alla pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara necessaria per individuare il nuovo soggetto gestore del servizio. Il Sindaco fa presente che, ad oggi, tale bando non è stato ancora pubblicato. Vista la situazione, pertanto, dopo diversi incontri e diverse discussioni, i Sindaci dei Comuni dell'ARO hanno deliberato all'unanimità di procedere alla costituzione di una società "in house providing", la quale, nel rispetto della normativa vigente, prevede la gestione in proprio del servizio di raccolta rifiuti da parte delle Amministrazioni che si costituiscono in società (a totale partecipazione pubblica).

Il Sindaco spiega che in data odierna il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare gli schemi degli atti costitutivi della società in house già approvati dall'Assemblea dell'ARO. Le ragioni della scelta sono puntualmente riportate nella relazione che costituisce l'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione. Il Comune di Diso, attraverso la gestione diretta del servizio di che trattasi, punta a migliorare e potenziare la raccolta differenziata e a contenere la produzione dei rifiuti.

Fa presente che molti aspetti relativi alla odierna proposta di deliberazione sono stati trattati in modo specifico nell'incontro organizzato con il Presidente dell'ARO e al quale hanno partecipato tutti i gruppi consiliari.

A questo punto, il Sindaco illustra il contenuto dello Statuto, dell'Atto costitutivo e dei Patti parasociali i cui schemi sono parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione oggetto di discussione.

Precisa che questa forma di gestione del servizio dei rifiuti non tende ad ottenere un utile d'impresa, pertanto tutte le economie che ne deriveranno consentiranno ai comuni partecipanti di abbattere il costo del proprio Piano Economico Finanziario (PEF) e di ottimizzare il servizio.

Interviene il Consigliere Vitale Nuzzo, il quale evidenzia come il Presidente dell'ARO, durante l'apposito incontro tenutosi per illustrare le caratteristiche della società in house, sia stato abbastanza chiaro sul risparmio dei costi di gestione del servizio. Afferma che sarebbe opportuno che i contratti stipulati in ordine ai conferimenti non fossero troppo lunghi; sarebbe opportuno che i cittadini non venissero incastrati in contratti decennali. Il Sindaco spiega che il termine di 15 anni è riferito alla durata della società in house e non ai conferimenti. Il Vicesindaco fa presente che l'AGER fornirà comunque delle direttive sino a che la società in house sarà autonoma nella gestione del servizio.

Interviene il Consigliere Michele Minonne, il quale rileva che tra la documentazione allegata alla proposta di deliberazione oggetto di discussione non vi è il piano industriale. Il Sindaco fa presente che il piano industriale è stato messo a disposizione di chiunque volesse consultarlo durante la riunione tenutasi con il Presidente dell'ARO, ma non è tra i documenti che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale. A questo punto, il Consigliere Minonne legge una dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo consiliare "Risveglio Comune" sottoscritta

dallo stesso Consigliere Minonne e dal Consigliere Antonio Bortone. Successivamente la dichiarazione di voto viene consegnata al Segretario Comunale e risulta allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Al termine, non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

-l'art. 117 e art. 118 Costituzione;

- il D.lgs. n.152 del 03/04/2006, il quale, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità organizzative;

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che, all'art. 14, comma 27, lett. f), il quale annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni**;**

- l'art. 3-bisdellaL. n.138/2011-*"Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"*(articolo introdotto dall'art. 25, comma 1, Legge n. 27 del 2012), il quale, al comma 1 bis testualmente recita *"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (...)";*

RICHIAMATE:
-la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali"* che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
-la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 *"Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24"*;
-la L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*;
-la D.G.R. 2147 del 23/10/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;
-la D.G.R. 2877 del 20/12/2012, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni;
-la D.G.R. 1346 del 22/07/2013, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Carta dei Servizi, inserito alla parte II O3 nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema di carta dei servizi approvato con D.G.R. 194/2013, recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- la D.G.R. n. 1642/2015 di modifica della perimetrazione di alcuni ARO effettuata con la la D.G.R. 2147 del 23/10/2012;

RICHIAMATI, in particolare:
-l'art. 8 della L.R. n. 24/2012, in base al quale il ciclo integrato dei rifiuti urbani è funzionalmente articolato nelle operazioni di 1) spazzamento, raccolta e trasporto, 2) commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata, 3) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento;
-il medesimo art. 8 della L.R. n. 24/2012 che attribuisce la prima fase del ciclo alla competenza degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);
-il Decreto del Commissario ad Acta ARO 7/LE n. 2 del 18 giugno 2013 che approva la convenzione ex art. 30 TUEELL per la costituzione di un'associazione tra i Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano Maglie, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Supersano, Surano, Uggiano La Chiesa rientranti nell'ambito ottimale ARO 7/Le;
- l'art. l'art. 5 della suddetta L.R. n. 24/2012, in base al quale il servizio di gestione dei rifiuti viene affidato, nel rispetto dei principi dell'U.E, mediante una delle seguenti modalità:
a) affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina UE;
b) indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
c) indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio;

RILEVATOche la Leggen. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ammette la costituzione di società che producono servizi di interesse generale – tra i quali senza alcun dubbio il servizio di gestione integrata dei rifiuti – nonché l'assunzione in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

VISTO l'art. 34 del decreto legge 179/2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, che nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione "in houseproviding", purché sussistano i seguenti requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

PRESA VISIONE della relazione allegata alla presente, redatta ai sensi del D.L. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012 n. 221, ***(ALLEGATO A),*** con la quale si dà atto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento "in houseproviding" prescelta dal Comune e definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, circa l'affidamento diretto in favore della costituenda società "Terra d'Otranto spa" a totale partecipazione comunale e con l'evidenza comparativa delle modalità di affidamento con la formula dell' "in houseproviding";

TENUTO CONTO che con la predetta relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune, circa l'affidamento diretto del servizio di igiene urbana in favore della costituenda società "Terra d'Otranto spa" a totale partecipazione comunale. I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono *quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità* con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. A questi principi la società dovrà sempre attenersi per il conseguimento di tali obiettivi. Pertanto la stessa dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'attuazione di iniziative atte a:

1. migliorare e potenziare la raccolta differenziata;
2. introdurre nuove modalità di raccolta differenziata;
3. contenere la produzione di rifiuti;

PRESO ATTO che, in particolare, detta relazione, con riguardo alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di affidare i servizi di cui trattasi in regime di "in houseproviding", nell'ambito del quadro normativo nazionale e regionale di settore:

1. effettua un raffronto tra l'affidamento in house ed appalto;
2. alla luce delle risultanze di detta comparazione viene attestato il conseguimento di economie complessive derivanti dall'affidamento in house dei servizi di igiene ambientale rispetto all'ipotesi di ricorso al mercato mediante appalto con gara ad evidenza pubblica;

RILEVATO che l'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito, dispone che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante - amministrazione trasparente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, *"Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio"*;

DATO ATTO che la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 sarà pubblicata sul sito del Comune sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio on-line unitamente all'atto deliberativo;

EVIDENZIATO che detta relazione, ai sensi dell'art. 13 comma 25-bis della Legge n. 9/2014 (conversione del D.L. n. 145/2013) sarà trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);

PRECISATO che gli schemi di atto costitutivo, statuto e patti parasociali della costituenda società "Terra d'Otranto spa", a totale partecipazione comunale, sono stati adottati in via preliminare con deliberazione dell'Assemblea dei Comuni dell'ARO 7/Le;

CONSIDERATO che è del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, *"la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio"*(Corte dei Conti Lombardia - Sezione Regionale di Controllo, deliberazione n. 457/2013);

RICORDATO che l'espressione "in houseproviding" e stata utilizzata dalla giurisprudenza comunitaria per esprimere la situazione nella quale la Pubblica amministrazione acquisisce beni, servizi o forniture attraverso l'autoproduzione interna, attuata per il tramite della propria compagine organizzativa, senza quindi il ricorso a terzi tramite gara. In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato come legittimo il ricorso ad una persona giuridicamente distinta (anche in forma societaria) dall'ente pubblico di appartenenza, ripetutamente evidenziandone la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, subordinatamente alla sussistenza di precise condizioni. La presenza di tali caratteristiche consentirebbe, in sostanza, di qualificare l'unità soggettivamente separata incaricata dalla Pubblica Amministrazione della gestione del servizio in forza di un affidamento diretto, come una "longa manus" dell'amministrazione stessa, secondo un modello qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mancando, per l'ente in house, la terzietà sostanziale rispetto all'amministrazione controllante, cosi da diventare un vero e proprio modello gestionale interno all'amministrazione stessa, non risulta quindi necessario che essa intraprenda procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti, poiché non vi sono commesse pubbliche da affidare al mercato;

PRECISATO che l'articolo 34 del D.L. n. 179/2012, nel delineare la rinnovata procedura di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha di fatto rilanciato la legittimazione del modello in house, costituente sostanzialmente una forma di autoproduzione in forma societaria;

TENUTO CONTO che in linea con gli orientamenti comunitari è stato emanato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante: "T. U. in materia di società a partecipazione pubblica" e che, in particolare, per il caso in specie la disciplina normativa è contenuta negli artt. 5 e 16 del medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs.n. 175/2016, *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve*

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

EVIDENZIATO CHE l'art 16 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina le modalità di costituzione delle società in house;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 che detta i *"Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";*

DATO ATTO di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs.n. 175/2016 che prevede che*"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";*

RITENUTO che la costituzione della società a totale partecipazione comunale, possa consentire di realizzare un progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa nel settore dei rifiuti;

PRESO ATTO che la costituzione della predetta società compete al Consiglio Comunale ai sensi art. 7, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016;

ATTESO che per dare seguito al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO 7/LE è intendimento di questa amministrazione comunale procedere alla costituzione di apposita Società "in house"ad intero capitale pubblico per affidarvi il servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2016 e dei tre fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale:
- partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "in house" affidataria e non cedibilità ai privati;
- la c.d. "destinazione prevalente dell'attività" della società all'ente costituente (oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente pubblico costituente);
- il c.d. "controllo analogo"a quello esercitato sui propri servizi dell'ente costituente, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

VISTI gli schemi di**a**tto costitutivo, statuto e patti parasociali della società pubblica che recepiscono i seguenti indirizzi;
a) oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
b) inalienabilità del capitale a soggetti privati o di diritto privato;
c) amministratore unico o Consiglio di Amministrazione;
d) nomina di un organismo di controllo e di revisione;
e) comitato di monitoraggio e controllo analogo;
f) assenza di finalità lucrative e perseguimento del pareggio di bilancio;
g) l'eventuale reinvestimento nel servizio di possibili economie derivanti dalla gestione.

VISTO il comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/12, che prevede l'obbligo, in sede di affidamento del servizio, di redigere apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia

conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste e necessarie.

VISTO, altresì, l'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che detta le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad attuare in sede di stipula dei contratti di servizio degli Enti Locali, al fine di tutelare i diritti dei consumatori a degli utenti dei servizi pubblici e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;

RITENUTO altresì maggiormente conveniente e finanziariamente sostenibile affidare la gestione del servizio ad una società "in house" direttamente controllata dall'ente locale al fine di avere un controllo diretto sull'efficacia, efficienza ed economicità del servizio pubblico e sulla sua qualità percepita dal cittadino/utente, dando piena attuazione ad un modello di sussidiarietà verticale che responsabilizza l'ente e ne migliora la gestione;

CONSIDERATO CHE:
-l'affidamento del servizio alla società "in house" genera evidenti e certe economie rispetto all'affidamento al privato con gara, date dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dalla possibilità di reinvestire gli avanzi della gestione nel miglioramento dell'efficienza del servizio;

- la Società svolgerà, in conformità al Progetto A.R.O. 7/LE, i servizi in esso previsti in quanto concordati con i singoli Comuni. Oltre a questi servizi comuni e uniformi a tutti i Comuni dell'Aro 7/Le, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e dei requisiti stabiliti dall'Ordinamento Comunitario e Nazionali per gli affidamenti "in houseproviding", su richiesta dei singoli Comuni, la società potrà erogare ulteriori servizi previsti nell'oggetto sociale della società;

-la Società realizzerà la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del Socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dai Soci pubblici e in nessun caso può esservi partecipazione di privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un "controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi;

VERIFICATA, altresì, la conformità dei predetti schemi di atto costitutivo, statuto e patti parasociali ai dettami del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente positivizzati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D.Lgs. n. 175/2016, come di seguito sinteticamente riportati:

1. possesso dell'intero capitale sociale da parte di soggetti pubblici;
2. sussistenza del cosidetto "controllo analogo" così come delineato dalla normativa comunitaria e nazionale ;
3. previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati delle quote societarie ;

4. quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società partecipata nei confronti dell'ente controllante e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante nel senso che ogni altra attività abbia solo un carattere marginale, detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l' 80% dell'attività del soggetto affidatario in house sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall' Amministrazione affidante;

PRESO ATTO che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto, il versamento per la sottoscrizione del capitale sociale viene effettuato dal Comune Capofila dell'ARO 7/LE, con le somme già versate o da versare dei singoli Comuni al 31/12/2020 all'ARO 7/Le, già disponibili per tale utilizzo;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della suddetta società ed quindi approvare gli schemi dell'atto costitutivo, dello statuto e patti parasociali della società;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 244/2007;
- la L. n. 175/2016;
- la L.R. n. 24/2012 e succ. mod. ed integr.;

Con voti favorevoli n. 12, contrati n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge in maniera palese e per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, **(ALLEGATO A),** con la quale si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento " *in houseproviding"* prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e del servizio universale, attestando il conseguimento di economie complessive derivanti dall'affidamento in house dei servizi di igiene ambientale rispetto all'ipotesi di ricorso al mercato mediante appalto con gara ad evidenza pubblica, che resta valido anche nella ipotesi di costituzione di società mista con partenariato pubblico-privato;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, i servizi da affidare in regime di "in houseproviding" alla costituenda società di cui al predetto schema sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Diso;

3. DI APPROVARE gli schemi di atto costitutivo, statuto e patti parasociali **(rispettivamente ALLEGATI B, C e D)** della società "in house" denominata "Terra d'Otranto spa" a totale partecipazione pubblica;

4. DI DARE ATTO, come meglio precisato in premessa, che l'allegato schema di statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "in houseproviding" e che, in particolare, prevede espressamente:

- il capitale interamente pubblico;
- il divieto, in via certa e permanente, *di partecipazione di capitali privati* a qualsiasi titolo;
- l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente;
- l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

5. DI DARE ATTO che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto e dalla deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 7/LE, il versamento per la sottoscrizione della quota di capitale sociale viene effettuato dal Comune Capofila dell'ARO 7/LE, con le somme già versate o da versare dei singoli Comuni al 31/12/2020 all'ARO 7/Le, già disponibili per tale utilizzo **(ALLEGATO E);**

6. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile e a determinare gli elementi negli schemi approvati non ancora definiti e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

9. DI TRASMETTERE, ai sensi art, 5 c.3 del D.Lgs 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12, contrati n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge in maniera palese e per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **MINONNE LUIGI** in data **25/01/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. Il Responsabile del Settore Finanziario **MINONNE LUIGI** in data **25/01/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sindaco	Segretario Comunale
F.to Avv. CARROZZO ANTONELLA	F.to Dott.ssa GUBELLO SERENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 83

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa GUBELLO SERENA** attesta che in data 15/02/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

---

Copia conforme all'originale

Diso, lì 15/02/2021 Il Segretario Comunale
Dott.ssa GUBELLO SERENA